

**Decreto esecutivo
concernente i criteri salariali**
(del 17 febbraio 2016)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamati:

- l'art. 6 cpv. 2 della legge per l'innovazione economica del 14 dicembre 2015 (LInn);
- l'art. 2 del decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito quadro di fr. 20'000'000.– in base alla legge per l'innovazione economica per il sostegno ad attività innovative per il periodo 2016-2019 del 14 dicembre 2015;

decreta:

Art. 1 La soglia salariale e la relativa percentuale minima prevista nel presente decreto si applica a tutte le misure di sostegno previste dalla legge per l'innovazione economica del 14 dicembre 2015.

Art. 2 ¹L'Ufficio per lo sviluppo economico entra nel merito di richieste di sostegno ai sensi della legge per l'innovazione economica del 14 dicembre 2015 se la parte richiedente dimostra che almeno il 60% dei propri dipendenti percepisce un salario mensile lordo superiore a fr. 4'000.– per 12 mensilità.

²Il beneficiario del sostegno garantisce il rispetto continuativo della soglia e della percentuale di cui al cpv. 1 per 10 anni.

³I salari dei proprietari-dipendenti vengono esclusi dal calcolo di cui al cpv. 1 qualora si rivelino essere manifestamente superiori o inferiori ai salari d'uso.

Art. 3 Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.¹

Pubblicato nel BU **2016**, 83.

¹ Entrata in vigore: 19 febbraio 2016 - BU 2016, 83.